



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione  
inclusa nella segnatura di protocollo.

**FASCICOLO: 10.1.1 – 2025 – 7 – Sottofascicolo: ROSMINI**

**Pratica GDA : OSTPE2024007** (Pratiche collegate: OSTPE2020004 - OSTPE11002)

Riva del Garda, 23 dicembre 2025

Convenzione tra la Comunità Alto Garda e Ledro e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – A.P.S.S. ed il Comune di Riva del Garda, relativa alla concessione in uso di porzione della p.ed. 1567/2 in C.C. Riva, sita in **Via Rosmini ad uso parcheggio**.

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA – Modifica punto D. dell'ordinanza prot. n.ro 6490 di data 10 febbraio 2024.

**- IL SINDACO -**

Premesso che con ordinanza prot. n.ro 13135 di data 4 aprile 2008, superata, si regolamentava l'area in oggetto specificata, a seguito di deliberazione della Giunta Municipale n. 584 del 21.12.2006 con la quale si assumeva in concessione da Comprensorio Alto Garda e Ledro (ora Comunità Alto Garda e Ledro) e Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una porzione della p.ed 1567/2 in C.C. Riva, ad uso parcheggio.

Con nuova ordinanza prot. n.ro 6490 di data 10 febbraio 2024 si sono regolamentate la circolazione e la sosta sull'area in questione secondo quanto previsto all'art. 3 della convenzione, sopra citata.

Con comunicazione prot. n.ro 34878 di data 11 agosto 2025, inviata alla Comunità Alto Garda e Ledro/Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, veniva comunicata la tempistica di attivazione dell'ordinanza citata, precisando che il tempo massimo della sosta nella regolamentazione "a disco orario" sarebbe stato ridotto a 2 ore; tale modifica è peraltro coerente con il parere a suo tempo espresso dal Corpo di Polizia Intercomunale.

Considerato che ai sensi dell'articolo 7 c.1 lett. e) del Nuovo Codice della Strada il Sindaco può stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli.

Nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Con riserva di apportare ogni variante che si rendesse necessaria, nel pubblico interesse, con i poteri e per gli effetti agli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, recante norme sulla circolazione:

dall'installazione della prescritta segnaletica posta in opera dal Servizio Manutenzioni  
*e nel rispetto delle indicazioni dell'art. 3 della convenzione per quanto riguarda le modifiche delle limitazioni  
all'uso del parcheggio da parte degli utenti*

~~D) sugli stalli di cui alla lettera C. la regolamentazione a tempo (disco orario) per la durata massima della sosta di TRE ORE nella fascia di orario 06:00 – 19:00 nei giorni da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali);~~

## ORDINA

**D)** sugli stalli di cui alla lettera C. la regolamentazione a tempo (disco orario) per la durata massima della sosta di **DUE ORE** nella fascia di orario 06:00 – 19:00 nei giorni da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali).

### **Sono fatte salve le disposizioni di cui alla precedente ordinanza prot. n.ro 6490 di data 10 febbraio 2024**

1. La presente ordinanza, la cui esecuzione viene demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sostituisce con revoca ogni precedente provvedimento in contrasto o incompatibile con la stessa.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
3. Avverso l'apposizione della segnaletica riferita alla presente ordinanza, ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi.

**IL SINDACO**

Alessio Zanoni

*firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

BRG/al

La presente viene trasmessa agli Uffici:

U.O. VIABILITA', MOBILITA' E RETI (4)  
ASS. MOBILITA' (395)  
CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE  
(224S – 366 – 368)

U.O. MANUTENZIONI, SERVIZI E QUALITA' URBANA  
(23)  
- GIARDINERIE COMUNALI (Gestione del Verde  
pubblico)

U.O. PATRIMONIO (60)

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE  
– AEC Sport Turismo e Manifestazioni (45S)

SEGR. ORG. ALBO SPEDIZIONI E NOTIFICHE (7)  
CORPO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO (68)  
RESPONSABILE AREA OO.PP. E AMBIENTE (139)

U.O. OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE – SEGRETERIA  
(117S)

U.O. AMBIENTE (2)  
ALTOGARDA PARCHEGGI E MOBILITA' – APM (347)

La presente viene spedita tramite  
PEC o INTEROPERABILITA' a:

Commissariato P.S.  
Distaccamento Polizia Stradale  
Stazione Carabinieri Riva del Garda  
Guardia di Finanza Riva del Garda  
SERVIZIO118 (Trentino Emergenza c/o Ospedale di Arco)  
Commissariato del Governo di Trento

Comunità Alto Garda e Ledro  
IDEALSERVICE SOC. COOP.  
SOGAP SRL

Spettabile  
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO  
VIA ROSMINI 5/B  
38066 RIVA DEL GARDA

Spett.le  
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI  
DISTRETTO ALTO GARDA E LEDRO  
Via Cesare Battisti, n. 6  
38062 ARCO

GESTEL SRL - interoperabilità

